



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione V Penale

Composto dai Signori:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Dott. Ivana Caputo             | Presidente      |
| 2. Dott. Franco Matacchioni       | Consigliere     |
| 3. Dott. Benedetto Simi De Burgis | Consigliere Est |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**  
**nel procedimento penale**

nei confronti di

A) **DE CAPITANI Giorgio** nato in Santa Maria Hoe' il 18/04/1938  
**Attualmente LIBERO - ASSENTE**

- con domicilio eletto in VIALE CORNAGGIA, 2 MERATE in  
ITALIA

difeso dall' **A) Avv. TAMBURINI EMILIANO** di FIDUCIA del  
foro di LECCO - *presente*

difeso dall' **B) Avv. RIGAMONTI MARCO** di FIDUCIA del foro  
di LECCO *presente*

**PARTE CIVILE:**

A) **GRAZIADEI Grazia** nato a PAVIA il 19/09/1968 domiciliata e difesa *assente*  
dall' **Avv. VIGLIONE FABIO** del foro di ROMA con studio in VIA  
FULCERI PAOLUCCI DE' CALBOLI 44 - ROMA - *presente*

**A P P E L L A N T E**

N. ....  
MOD. 2/A/SG  
N. **7469/17**  
della Sentenza

**005292 /2017**  
dcl Reg. Gen.le. App.

**000441 / 2013**  
**REG. Notizie di Reato**

UDIENZA  
del giorno

11/12/2017

Depositata  
in Cancelleria

il **27/12/17**

Il Cancelliere  
**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Dott. Marco Faverzani**

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il .....

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il .....

Estratto art. 15/27 D.M. 334 e  
P.M. c/o Trib. di

il .....

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il .....

Il Cancelliere

imputato       Pubblico Ministero       parte civile       Procuratore Generale  
 responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Lecco

numero 1537/16 del 26/10/16

per i reati di cui a:

A) DE CAPITANI GIORGIO

Art. 81 CP - Art. 595 C1 C3 CP commesso in data 31/05/2011 luogo: - APOLIDE

Art. 81 CP - Art. 595 C1 C3 CP commesso in data 06/10/2010 luogo: - APOLIDE

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato dott. Benedetto Simi de Burgo

Data la parola all'imputato \_\_\_\_\_

Sentito il Procuratore Generale dott. SSA MARIA VLPIO

Sentiti i difensori

i quali concludono come da verbale d'udienza.

## IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 595 co. 1 e 3 c.p. perché, in data 06 ottobre 2010, con la pubblicazione dell'articolo di stampa dal titolo "*Grazia Graziadei del TG1 , vergogna*" apparso sul sito web "Dongiorgio.it", mediante una serie di affermazioni ed argomentazioni diffamatorie, riportate nel testo che qui deve intendersi integralmente trascritto e che costituisce parte integrante del presente capo d'imputazione offendeva la reputazione di Graziadei Grazia, giornalista RAI, paragonata ad una " ... **prostituta all'antica, una meretrice che per scelta dona piacere per strada ad un pugno di sconosciuti dalla mattina alla sera per un pugno di euri ...** " ed al cui confronto la "*donna di strada*" veniva ritenuta " ... *più degna del mio rispetto, del rispetto di chiunque altro, questa puttana da quattro soldi, di una inviata come Grazia Graziadei* " ; successivamente, in data 31 maggio 2011, nel testo dell'articolo "*E ora a noi due ...*" , pubblicato sul sito web "*Dongiorgio.it*", articolo che qui deve intendersi integralmente trascritto, inseriva affermazioni denigratorie nei confronti di Graziadei Grazia, giornalista RAI, che indicava come "**devota leccaculo**", " *schiava*", "*schiavetta* " e che, in generale, descriveva come dotata di scarsa o nulla indipendenza nei confronti del "*potere*", in tal modo offendendo la reputazione della predetta.

In luogo sconosciuto in data 06 ottobre 2010 e 31 maggio 2011.

DE CAPITANI Giorgio veniva portato a giudizio per rispondere dei fatti reato a lui ascritti nel capo d'imputazione di cui in epigrafe . Il Giudice di primo grado ne riconosceva la penale responsabilità esclusivamente per il fatto del 31.05.2011 e lo condannava alla pena di € 500,00 di multa, oltre al risarcimento a favore della parte civile.

## 1) LA VICENDA

In brevissimo si può ripetere (cfr. sent. p. 3 e 4) che la vicenda trae origine il 29 giugno 2010 dalla pubblicazione sul sito web "Guerilla Radio", gestito da Vittorio Arrigoni (giornalista free lance, deceduto a Gaza il 15 aprile 2011) di un articolo - reazione al servizio del TG1, curato da Grazia Graziadei e avente ad oggetto la l'esito del processo di appello a carico di Marcello dell'Utri.

Il testo dell'articolo de quo, comprensivo di titolo e di video linkato, venne ripreso e pubblicato integralmente sui sito web "donGiorgio.it".

La persona offesa, che aveva sporto querela nei confronti di Vittorio Arrigoni per l'articolo di Guerrilla Radio, a un dato momento si avvide che il medesimo testo era stato ripubblicato nella sua interezza anche dall'odierno imputato e chiese all'autorità di procedente alla rimozione del sito.

Il De Capitani, quando ebbe contezza delle indagini a suo carico, pubblicò sul proprio sito web un altro articolo e, rispetto a tale testo, la persona offesa Grazia Graziadei esercitò querela: nei confronti del prevenuto, oltretutto sacerdote, fu esercitata l'azione penale per entrambi gli episodi.

## 2) MOTIVI DI GRAVAME

Avverso questa sentenza proponevano gravame: l'imputato, la parte civile e il Pubblico Ministero.

In estrema e carente sintesi i temi proposti e le richieste degli appellanti possono essere così riassunti:

### > **l'imputato:**

A - la morte prematura e drammatica di Vittorio Arrigoni deve cambiare la prospettiva di valutazione della vicenda: dopo quel tragico evento, DE

CAPITANI si era fatto strumento di continuità dei suoi valori. Il titolo della pubblicazione: "*Ed ora noi due*" va dunque letto non certo come una minaccia alla dr.ssa Graziadei, ma come una volontà di *proseguire nella ricerca della verità*.

B - L'imputato, quando sul suo sito web "Dongiorgio.it" ripropose l'articolo di Arrigoni, era convinto di un'ampiezza assoluta della libertà di pensiero, senza limitazioni. E dunque, per entrambi i fatti, va ravvisata la *scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca*.

C - La battaglia per la verità relativa al processo a carico di Marcello Dell'Utri avrebbe imposto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n° 1 c.p. per aver agito *per motivi di particolare valore morale o sociale*. DE CAPITANI criticava aspramente i commenti della dott.ssa GRAZIADEI, che, a suo modo di vedere, alteravano la realtà e non fornivano una corretta informazione.

D - Non vi è responsabilità penale dell'imputato in rapporto a nessuno dei due articoli, in quanto la Costituzione riconosce il diritto di manifestare il proprio pensiero, senza limiti (salvi quelli previsti dall'articolo 21 u.c. Cost.). A questo proposito, l'articolo 595 c.p. si deve ritenere *tacitamente abrogato*.

E - Il caso che occupa va inquadrato nel reato di *ingiuria*, data la presenza più che quotidiana della dott.ssa GRAZIADEI su Internet. E quindi, se mai le affermazioni debbano intendersi ingiuriose, esse sono state fatte *alla presenza virtuale* della parte offesa.

F - Vi è un problema di legittimità costituzionale dell'articolo 595 c.p. , ove tratta nello stesso modo, quando commessa con altro mezzo di pubblicità,

la diffamazione di cui al comma 1, e quella di cui al comma 2 , dello stesso legislatore considerato di diversa valenza.

Per tali motivi la difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ovvero perché non costituisce reato essendo stato commesso in presenza della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto.

In subordine chiedeva la riduzione alla pena per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 1 c.p. .

**> la parte civile:**

G - sussiste ipotesi di diffamazione aggravata anche relazione allo scritto del 6 ottobre 2010, in quanto vi è piena responsabilità penale anche in capo al soggetto che pubblici autonomamente scritti diffamatori di terze persone. La condotta posta in essere con la ripubblicazione di contenuti oggettivamente diffamatori, non può ritenersi scriminante per il solo fatto di non essere stata l'offesa, geneticamente concepita.

Ogni nuova pubblicazione di una scritto diffamatorio costituisce un replicatore della lesione all'onore della parte lesa, e una cassa di risonanza ulteriore dell'aggressione alla dignità della vittima.

Chiedeva pertanto la condanna dell'imputato anche per l'episodio del 6 ottobre 2010 .

**> il pubblico ministero**

H - la pubblica accusa portava numerose sentenze della Suprema Corte, che sancivano la responsabilità penale di chi effettui mera riproduzione grafica di dichiarazioni diffamatorie altrui, soprattutto se non accompagnata da un'esplicita e chiara presa di distanza e dissociazione dal contenuto delle predette dichiarazioni .

Nel caso che occupa, vi è prova che l'imputato abbia fatto proprie le dichiarazioni diffamatorie dell' Arrigoni, condividendone il contenuto, ed anzi - come ha ripetuto persino la difesa dell'imputato - facendosi portatore e paladino delle idee dell'Arrigoni stesso; e rincarando la dose con le proprie ulteriori espressioni ingiuriose: "*schiavetta del potere*" "*devota leccaculo*".

Chiedeva pertanto la condanna dell'imputato anche per l'episodio del 6 ottobre 2010 .

### 3) MOTIVI DEL GIUDIZIO

La Corte d'Appello di Milano rileva come la sentenza di primo grado si presenti molto accurata ed esaustiva nell'analisi di tutte le emergenze processuali, siano esse oggettive che di provenienza dichiarativa; corretta ed aggiornata nell'esame delle norme di legge applicate e nella relativa giurisprudenza della Suprema Corte ; logica, consequenziale e completa nella loro applicazione ai fatti in esame, ed ai soggetti coinvolti .

3.1) Dato che i motivi di appello ripropongono una nuova lettura degli stessi temi difensivi già presentati in primo grado, e ampiamente esaminati dal giudice di prime cure, questa Corte è legittimata ad effettuare riferimenti motivazionali alla prima sentenza.

La Corte Regolatrice al proposito specifica che è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la "ratio decidendi", sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Nell'ipotesi in cui siano dedotte questioni già esaminate e risolte, oppure questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione può motivare "per relationem" e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. (Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 15/02/2000 Ud. (dep. 23/03/2000) Rv 215722 )

E ribadisce che in tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella "per relationem" con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello".

(Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 22/04/1999 Ud (dep. 11/06/1999) Rv. 213643)

"Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata.

(Sez. 2, Sentenza n. 30838 del 19/03/2013 Ud. (dep. 18/07/2013 ) Rv. 257056)

Infine si ricorda che la motivazione "per relationem" non implica la necessità della formale e fisica allegazione del documento specificamente richiamato, essendo sufficiente che quest'ultimo sia acquisito agli atti del procedimento ed esaminato dal giudice ai fini della valutazione che di volta in volta gli è demandata.

4)

In riferimento al punto 2 lettera A) :

La morte del signor Vittorio Arrigoni nulla toglie alla piena anti giuridicità del suo scritto. Le parole: *prostituta all'antica, meretrice che dona piacere per strada, puttana da quattro soldi* sono espressioni gravemente ingiuriose, insultanti e **aggressive della dignità di una donna**. Espressioni che sono oltretutto, completamente **fuori dell'oggetto della diatriba** relativa a un processo a carico di Dell'Utri . Sono frasi ed epiteti che chiunque comprende perfettamente essere lesivi dell'onore e della reputazione della persona a cui vengono rivolte.

Calpestando senza alcuna giustificazione la dignità umana; nulla portano ad alcun tipo di ricerca della verità; sono totalmente all'esterno di qualsiasi concetto di continenza nel diritto di cronaca ed anche di critica.

Pertanto è errata la tesi del difensore che cerca di sminuire la responsabilità del proprio assistito sotto l'egida di un preteso 'primato della verità' .

L'argomento del contendere non era certo una vicenda di meretricio o simili, e quelle frasi non sarebbero state mai profferite nei confronti di un uomo. Per maggiore gravità, esse rivelano una connotazione biecamente maschilista e sessista, con corrosiva aggressione della dignità della giornalista Grazia GRAZIEDEI .

In riferimento al punto 2 lettera B) :

anche la seconda tesi di difesa non può essere assolutamente accolta. Tutti sanno come i limiti scriminanti putativi non possano essere riconosciuti in presenza di errori marchiani, o del tutto ingiustificati.

Non v'è nessuna persona in Italia, capace di leggere, che non sia perfettamente consapevole che la libertà di pensiero e di espressione trova il suo limite invalicabile nella dignità e nella onorabilità del soggetto di cui si parla. Oltretutto l'imputato sembra indossare l'abito talare, il che lo ammanta di maggiore cultura, e avrebbe dovuto suggerirgli carità cristiana, comprensione del prossimo, la lontananza dall'acrimonia e dall'utilizzo di espressioni sicuramente denigratorie nei confronti "dei fratelli" . Ma così sicuramente non è stato: né può ora accampare una gravemente errata convinzione di poter usare parole ed epiteti insultanti nei confronti di chicchessia. DE CAPITANI comprendeva perfettamente il disvalore delle frasi scritte dall'Arrigoni, che peraltro coscientemente e volontariamente ripubblicava sul proprio sito Web , e alle quali aggiungeva le proprie: *schiaiva, schiavetta, devota leccaculo*, ancora una volta gravemente ingiuriose .

In riferimento al punto 2 lettera C) :

un'eventuale diatriba e scontro di opinioni relativa al processo a carico di Marcello Dell'Utri avrebbe consentito critiche anche incisive relative le

opinioni espresse da controparte. Ma mai e poi mai, per quanto fin qui trattato, le gravi ingiurie e attacco alla sfera sessuale e personale della giornalista . Pertanto è giuridicamente inconsistente la richiesta di difesa di riconoscere nel comportamento delittuoso dell'imputato, motivi di particolare valore morale o sociale.

In riferimento al punto 2 lettera D) :

la trattazione di questo punto è di breve momento, in quanto la tesi della *'assenza di limiti'* nella manifestazione del proprio pensiero, e della *'tacita abrogazione'* dell'articolo 595 c.p. viene espressa in modo solitario e non condiviso da nessuno, soltanto dall'avvocato Rigamonti . Non ha alcun fondamento giuridico, salvo nell'isolata opinione dell'appellante .

In riferimento al punto 2 lettera E) :

anche la tesi che la diffamazione a mezzo stampa operata via Internet costituisca reato di *ingiuria*, è opinione unica e non condivisibile. La Corte per brevità, non ripercorre le granitiche e sempre condivise decisioni di senso opposto, ma si richiama a quanto correttamente scritto dal giudice di prime cure.

In riferimento al punto 2 lettera F) :

medesimo ragionamento va fatto con riferimento *all'insinuata illegittimità costituzionale dell'articolo 595 c.p.*, già proposta in modo identico in primo grado, ed ivi trattata in modo completo ed esaustivo alle pagine 9 e 10 . La Corte condivide integralmente, e richiama e fa proprie tali motivazioni.

Vanno dunque respinti tutti i motivi di gravame presentati dall'imputato

In riferimento al punto 2 lettere G e H) :

I motivi di gravame espressi dalla parte civile e dal pubblico ministero possono essere trattati unitariamente, in quanto sostengono la medesima

tesi della piena responsabilità di chi ripubblichi uno scritto calunnioso, sposandone concettualmente il contenuto, invece di prenderne chiaramente ed ampiamente le distanze.

L'opinione della pubblica accusa e della parte civile sono da condividere integralmente, sia nel il ragionamento ermeneutico fatto da entrambe le parti, sia per la costante giurisprudenza del Supremo Collegio (ampiamente riportata del Pubblico Ministero), dalla quale non v'è motivo di discostarsi.

Conseguentemente DE CAPITANI Giorgio va dichiarato responsabile anche per il fatto del 6 ottobre 2010 . Il delitto va posto in continuazione con l'episodio del 31 maggio 2011, per evidenti ragioni di connessione fattuale e cronologica. E pertanto l'originaria condanna ad euro 500 di multa va rideterminata, per l'aumento ex art. 81 cpv c.p., in complessivi euro 600 di multa.

Non si ritiene che tale lieve modifica del giudizio e della sanzione debbano comportare modifica del congruo risarcimento del danno attribuito dalla sentenza impugnata, alla parte civile.

DE CAPITANI va invece condannato alla rifusione a favore della parte civile costituita, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 , oltre a spese, iva e cpa.

Conferma nel resto.

Trenta giorni per il deposito della motivazione, con sospensione per pari periodo del termine di prescrizione.

P. Q. M.

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.  
giudicando sull'appello del P.M. , della parte civile e dell'imputato

**IN PARZIALE RIFORMA**

Della sentenza del Tribunale di Lecco del 26.10.2016

**DICHIARA**

DE CAPITANI Giorgio colpevole di tutte le ipotesi di reato a lui ascritte, unificate col vincolo della continuazione, e per l'effetto ridetermina la pena in complessivi € 600,00 (seicento) di multa, oltre al pagamento delle ulteriori spese processuali.


Lo condanna altresì alla rifusione a favore della parte civile, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre a spese, iva e cpa.

Conferma nel resto.

Sessanta giorni per il deposito della motivazione, con sospensione per pari periodo del termine di prescrizione.

Milano, 11.12.2017

Il Consigliere est.



Il Presidente del Collegio



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
SEZIONE V PENALE  
Depositato in Cancelleria

Oggi, 27 DIC 2017

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Cancelleria  
Dot. Marco Taverzani